



**LE GUIDE
DELL'ESPERTO**

a cura di Antonio Marchini

AbcDeiDiritti 

AbcDeiDiritti WebApp 

www.fpcgil.it 

GUIDA ALLE MISURE PER LA FAMIGLIA (e di carattere generale) 2019



Per tutti.



Tutti i giorni.

INDICE

- Bonus casa 3
- Bonus nido 3
- Bonus bebé 4
- Bonus seggiolini 6
- Bonus verde 6
- Cani guida 6
- Caregiver familiari 6
- Carta d'identità 2.0 alle Poste 7
- Carta famiglia 7
- Congedo di paternità 7
- Immobili concessi in comodato 8
- Maternità posticipata 8
- Mutui a tasso zero 8
- Smart working 9
- Spese per efficienza energetica 9
- Spese scolastiche non universitarie detraibili 9
- Spese scolastiche detraibili per studenti con DSA 10
- Spese scolastiche universitarie 10
- Terreni in comodato per il terzo figlio 11

In questa mini guida vediamo le misure a sostegno dei nuclei familiari , nonché alcune misure di carattere generale che possono interessare le lavoratrici e i lavoratori in quanto cittadine e cittadini.

Nell'elaborazione si è tenuto conto anche delle misure che sono state introdotte dalla Legge di bilancio 2019; alcune di queste saranno meglio specificate con l'emanazione di decreti attuativi, oltre che dalle circolari che le istituzioni preposte dovranno emanare.

Bonus casa

Sono prorogate al 2019 le detrazioni al 65% per riqualificazione energetica degli edifici, le detrazioni al 50% per impianti di climatizzazione invernale, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici.

Bonus nido

La Legge di Bilancio porta a 1.500 euro, invece dei precedenti 1.000, il Bonus nido erogato, per il 2019, dall'INPS per l'iscrizione agli asili nido pubblici o privati o per sostenere la spesa legata all'assistenza a domicilio di piccoli di età inferiore ai tre anni affetti da disabilità gravi. La misura è stata prorogata fino al 2021.

Il bonus asilo nido è un contributo economico destinato alle famiglie con figli piccoli, indipendentemente dal reddito Isee.

Questa misura di sostegno è estesa anche ai bimbi che hanno malattie croniche gravi e ricevono cure e sostegno a domicilio.

Il bonus è destinato ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2016 ed è corrisposto dall'Inps su domanda del genitore.

Per quanto riguarda le forme di assistenza presso la propria abitazione, invece, il bonus è riconosciuto in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

La somma di euro 1.500, in questo caso, è erogata in un'unica soluzione direttamente al genitore richiedente.

Può accedere al bonus il genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 che sia residente in Italia, con cittadinanza italiana o comunitaria.

Il beneficio è valido anche per gli extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo o di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari e per i cittadini stranieri con status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

Va evidenziato che il bonus asilo nido:

- non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta;
- non è cumulabile con la detrazione fiscale frequenza asili nido, a prescindere dal numero di mensilità percepite;
- non può essere fruito in mensilità coincidenti con quelle di fruizione del cosiddetto bonus infanzia).
- se viene usufruito per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall'Istituto a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l'intero anno di riferimento "l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica" e in questo caso verrà erogato il bonus di euro 1.500 in un'unica soluzione direttamente al genitore richiedente.

Le cause di decadenza al diritto al bonus asilo con l'interruzione dell'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo si realizza al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) perdita della cittadinanza;
- b) decesso del genitore richiedente;
- c) decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- d) affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda (affidamento del minore a terzi).

Se sussistono i presupposti di legge può verificarsi il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso perché la domanda venga presentata entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza.

Per avere diritto al bonus il richiedente deve essere in possesso di una serie di requisiti alla data di presentazione della domanda avendo cura di specificare la natura dell'evento per il quale si richiede il contributo e che potrà consistere nel:

- pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati ("Contributo asilo nido");
- introduzione di forme assistenza domiciliare a favore dei bambini, di età inferiore a tre anni, affetti da gravi patologie croniche ("Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione");

I requisiti richiesti sono:

1. cittadinanza italiana;
2. cittadinanza UE;
3. permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
4. carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione europea (art. 10 , D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30);
5. carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell'Unione europea (art. 17 , D.Lgs. 30/2007);
6. status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
7. residenza in Italia;
8. relativamente al contributo asilo nido, il richiedente è il genitore che sostiene l'onere del pagamento della retta;
9. relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune.

Bonus bebé

Prorogato il Bonus bebé, che viene riconosciuto per ogni figlio nato (o adottato) fino al compimento del primo anno di età (o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare).

In caso di secondo figlio l'importo dell'assegno è aumentato del 20%.

L'assegno è pari a 192 euro al mese con ISEE pari o inferiore a 7.000 euro (80 euro negli altri casi).

Per l'arrivo di un secondo figlio è previsto un incremento del 20% delle suddette somme.

Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro 90 giorni), il primo pagamento comprende l'importo delle mensilità sino a quel momento maturate.

Va ricordato che la domanda può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.

Nel caso di minore affidato temporaneamente a una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall'affidatario entro il termine di 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.



In tale caso l'assegno spetta, in presenza di tutti i requisiti, a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del tribunale oppure del provvedimento di affido emanato dai servizi sociali reso esecutivo dal giudice.

In ogni caso, se la domanda è presentata oltre il termine di 90 giorni l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

Se il parto è gemellare oppure siamo nel caso di adozione plurima (ossia avvenuta contestualmente), occorre presentare un'autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato. Le medesime accortezze devono essere utilizzate in caso di affidamenti plurimi.

Nella circostanza in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi la domanda di assegno può essere presentata dall'affidatario (domanda presentata dopo quella del genitore naturale o adottivo ovvero in luogo del genitore naturale o adottivo).

Si precisa che l'assegno è concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia oppure una persona singola.

In caso di decesso del genitore richiedente, l'erogazione dell'assegno prosegue a favore dell'altro genitore convivente col figlio.

Quest'ultimo deve fornire all'Inps gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell'assegno entro 90 giorni dalla data del decesso. In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i 90 giorni, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

La domanda

La domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- valore Isee,
- residenza in Italia,
- convivenza con il minore,
- cittadinanza italiana o comunitaria

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.

Se il genitore avente diritto è minorenni o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace.

L'erogazione dell'assegno a favore del richiedente termina quando:

1. il figlio compie un anno o si raggiunge un anno dall'ingresso in famiglia. L'anno si calcola a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia (questo mese incluso);
2. il figlio raggiunge i 18 anni di età;
3. il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge (per esempio, in caso di trasferimento della residenza all'estero, perdita del requisito della cittadinanza o del titolo di soggiorno, perdita della convivenza con il figlio, Isee superiore a euro 25.000 annui, revoca dell'affidamento).

Altre cause di decadenza sono:

- il decesso del figlio;
- la revoca dell'adozione;
- la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- l'affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
- l'affidamento del minore a terzi;
- provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell'affidamento preadottivo.

Bonus seggiolini

La legge che prevede l'obbligo di installare seggiolini entrerà in vigore dal primo luglio 2019.

Ciò significa che da quella data sarà obbligatorio l'uso di dispositivi d'allarme per prevenire l'abbandono in auto di bambini di età inferiore ai 4 anni.

Secondo la legge il bonus dovrebbe essere invece tradotto nella forma dell'incentivo fiscale. Le caratteristiche tecniche dei dispositivi di allarme saranno stabilite da un decreto ad hoc. Al momento non sono ancora state rese note le modalità per usufruire degli incentivi al riguardo.

Bonus verde

Prorogata nel 2019 la detrazione Irpef del 36% per gli interventi, con valore massimo di 5.000 euro, di sistemazione di giardini e terrazzi.

Cani guida

Per i non vedenti raddoppia a mille euro la spesa forfettaria su cui applicare la detrazione del 19% per il mantenimento dei cani guida.

Ai fini del calcolo della detrazione si considera l'intero ammontare del costo sostenuto fino ad un massimo di 18075,99 euro.

La detrazione è prevista una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita del cane e spetta per un solo animale.

Va precisato che ai familiari del non vedente è preclusa l'opportunità di fruire della detrazione forfettaria anche nel caso in cui il non vedente sia da considerare a carico del familiare stesso.

Caregiver familiari

Il caregiver familiare o assistente familiare è colui che gratuitamente ed essendo legato da vincoli affettivi aiuta un proprio congiunto non più autosufficiente a causa dell'età avanzata oppure di patologie croniche invalidanti.

La legge di bilancio 2019 incrementa di 5 milioni l'anno per il triennio 2019-2021 il fondo per sostenere i caregiver familiari.

Dal 2018 sono previste novità per i cosiddetti caregiver familiari. I parenti che assistono un disabili potrebbero usufruire di agevolazioni particolari nel caso in cui si prendano cura di un familiare di età pari o superiore agli 80 anni.

Eccole in dettaglio.

Un bonus da 1.900 euro, erogato a chi assiste un familiare con disabilità dagli 80 anni di età in su. Lo si può ottenere con due modalità: la prima prevede una detrazione fiscale per le spese sostenute per l'assistenza, pari a una riduzione del 19% dell'Irpef e fino a una massimo di 10 mila euro.

È prevista nel caso si abbia un familiare disabile over 80 (entro il 3° grado di parentela).

Il caregiver deve essere senza reddito o con reddito Isee inferiore a 25 mila euro annui.

È necessario presentare uno stato di famiglia con il nome dell'assistito, oltre l'Isee.

La seconda modalità è quella di un assegno di importo pari a 1.900 euro, erogato dall'Inps su base annuale.

Carta d'identità 2.0 alle Poste

Il rilascio della carta di identità elettronica potrà essere affidato dal Ministero dell'Interno, mediante apposita convenzione, a Poste italiane e ad altri provider.

Carta famiglia

Per le famiglie costituite da cittadini italiani o europei regolarmente residenti, con almeno tre figli conviventi di età non superiore a 26 anni (non più 18 anni), ed un ISEE non superiore a 30.000 euro.

Lo stanziamento è di 1 milione per ogni anno del triennio 2019-2021.

Per l'avvio effettivo di questa misura è tuttavia atteso un apposito Dpcm entro tre mesi.

Rispetto alla precedente normativa, la legge dispone che spetta solo alle famiglie italiane. Norma discriminatoria probabilmente anticostituzionale.

Richiesta e rilascio (In attesa del DPCM riportiamo le regole attualmente vigenti)

La richiesta va presentata al Comune di residenza che poi provvederà al rilascio della Carta. Può presentarla uno dei genitori che diventa titolare della carta, oppure l'affidatario in caso di minori in affidamento. Va presentata certificazione ISEE.

La carta si presenta come una tessera acquisti con validità biennale, incredibile.

Beni e servizi acquistabili

I benefici fruibili vengono decisi dai soggetti pubblici (Comuni, Regioni, Ministero del lavoro, anche tramite convenzioni) e privati che volontariamente decidono di aderire all'iniziativa. Possono essere a seconda del caso sconti, condizioni particolari di acquisto, riduzioni tariffarie, etc.

I soggetti che aderiscono all'iniziativa possono evidenziare la loro partecipazione esibendo un bollino, associato al logo della carta, con le diciture "Amico della famiglia" nel caso vengano concessi sconti/riduzioni/agevolazioni pari o superiori al 5% oppure "Sostenitore della famiglia" nel caso sconti/riduzioni/agevolazioni siano pari o superiori al 20%.

Per quanto riguarda i beni vi rientrano: prodotti alimentari e bevande analcoliche, prodotti per la pulizia della casa, prodotti per l'igiene personale, articoli di cartoleria e di cancelleria, libri e sussidi didattici, medicinali, prodotti farmaceutici e sanitari, strumenti e apparecchiature sanitarie, abbigliamento e calzature.

Per quanto riguarda i servizi: fornitura di acqua, energia elettrica, gas e altri combustibili per il riscaldamento, raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, servizi di trasporto, servizi ricreativi e culturali, musei, spettacoli e manifestazioni sportive, palestre e centri sportivi, servizi turistici, alberghi e altri servizi di alloggio, impianti turistici e del tempo libero, servizi di ristorazione, servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità, istruzione e formazione professionale.

Congedo di paternità

Per effetto della Legge di Bilancio, dal 1° gennaio 2019 il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti sale a cinque giorni, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, o dall'adozione e affidamento.

Questo periodo può essere goduto anche in via non continuativa e può essere allungato a sei giorni se fruito in alternativa a un giorno di maternità della madre.

Il giorno in più fruito dal padre anticipa quindi il termine finale del congedo di maternità della madre.

Il congedo obbligatorio si configura come un diritto autonomo ed è pertanto aggiuntivo a quello della madre: spetta, comunque, indipendentemente dal diritto della madre al

proprio congedo di maternità ed è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'art. 28 , D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo spetta al padre un'indennità giornaliera a carico dell'Inps, pari al 100% della retribuzione in applicazione delle disposizioni previste in materia di congedo di paternità, che viene anticipata dal datore di lavoro .

Non è richiesta alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.

Va ricordato che nell'ipotesi di congedo obbligatorio del padre, la contribuzione figurativa nel periodo trascorso al di fuori del rapporto di lavoro è riconosciuta analogamente a quanto accade per il congedo obbligatorio della madre, condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.

La domanda

La domanda deve essere presentata solo al datore di lavoro, e non anche all'Inps, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto al giorno da fruire (il preavviso si calcola rispetto alla data presunta del parto, se il congedo è richiesto in coincidenza della nascita), allegando per il solo congedo facoltativo anche la dichiarazione della madre che rinuncia al corrispondente giorno di congedo di maternità (la medesima dichiarazione deve essere trasmessa al datore di lavoro di quest'ultima).

Immobili concessi in comodato

La base imponibile IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta entro il primo grado che li utilizzano come abitazione principale venga estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge superstite di quest'ultimo in presenza di figli minori, è ridotta del 50%.

Maternità posticipata

Una disposizione sulla quale si sono sollevate molte e giuste voci critiche, attiene la modifica al congedo obbligatorio.

I cinque mesi di congedo obbligatorio di maternità possono essere fruiti dalle mamme anche a partire dalla data di nascita del figlio se c'è il via libera dei medici competenti, come alternativa alle soluzioni finora disponibili: 2+3 mesi o 1+4 mesi prima e dopo il parto

Viene inoltre prevista una corsia preferenziale per le richieste di lavoro agile nei tre anni successivi al rientro dalla maternità.

Mutui a tasso zero

Dal 1° gennaio 2019 alcuni soggetti potranno accedere ad una particolare tipologia di finanziamento per l'acquisto della prima casa che è ricercatissima formula del mutuo a tasso zero.

Il provvedimento, *fa parte del cosiddetto pacchetto sud*, è finalizzato all'erogazione di mutui agevolati fino a un valore massimo di 200.000 euro e una durata di 20 anni.

L'agevolazione è riservata alle coppie che hanno già due figli e che, nei successivi 3 anni ovvero entro il 2021, prevedono di allargare il nucleo familiare con un terzo nascituro.

Bisogna consultare periodicamente le Regioni e bandi che prevedono questo particolare finanziamento, finora molto raro.

Smart working

I datori di lavoro, pubblici e privati, che stipulano accordi per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, hanno l'obbligo di dare precedenza alle domande delle mamme nei tre anni che seguono il congedo di maternità o dei genitori, sia madri che padri, di figli con disabilità. Viene istituito un fondo di 100 milioni annui per conciliare famiglia e lavoro e sostenere le politiche destinate alle famiglie, una parte andrà ad incentivare il welfare aziendale.

Spese per efficienza energetica

Per tutto il 2019 sono prorogate le detrazioni fiscali previste per gli interventi volti al recupero edilizio, al risparmio energetico e all'acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica la detrazione spettante varia, a seconda dei casi, dal 50%, al 65%, al 70%, al 75%, all'80%, all'85%); per il recupero edilizio è del 50%, così come per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

Spese scolastiche non universitarie detraibili

Il 19% delle spese per la scuola dei figli sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi fino a un tetto per il 2018 di 786 euro per ogni studente.

I genitori possono detrarre le spese sostenute al 50% ciascuno oppure previa annotazione sul documento attestante la spesa in diversa percentuale sostenuta.

Elenco della tipologia di scuole e di spese per cui si possono detrarre le spese di frequenza:

1. scuole dell'infanzia (scuole materne);
2. scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
3. scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore).

Nel computo sono inclusi tutti gli istituti scolastici statali, paritari privati e degli enti locali.

La detrazione spetta anche in caso di iscrizione ai corsi istituiti come i Conservatori di Musica, coreutica e gli Istituti musicali pareggiate.

Tra le spese ammesse alla detrazione per le famiglie degli studenti non universitari troviamo:

- le tasse di iscrizione e frequenza;
- i contributi obbligatori;
- i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica.

Ad esempio:

- la mensa scolastica;
- i servizi scolastici integrativi quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola;
- le gite scolastiche;
- l'assicurazione della scuola;
- ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza).

La detrazione non spetta invece per le spese relative all'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado; il servizio di trasporto scolastico, in quanto si tratta di un servizio alternativo al trasporto pubblico e per cui non è attualmente prevista alcuna agevolazione.

Bisogna evidenziare che tali detrazioni sono infatti alternative a:

- innovazione tecnologica come l'acquisto di cartucce per stampanti;
- edilizia scolastica come il pagamento delle piccole manutenzioni urgenti;
- ampliamento offerta formativa come l'acquisto di fotocopie per verifiche e approfondimenti.

Come ottenere la detrazione per le spese scolastiche non universitarie

Per ottenere la detrazione, calcolata su un importo massimo di 786 euro per la dichiarazione dei redditi 2018 per alunno o studente, bisogna conservare le ricevute o le quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2018.

Il bollettino postale o la ricevuta del bonifico bancario, carta di credito, debito, prepagate, assegni ecc., comunque tracciabili, intestati alla scuola o al soggetto destinatario del pagamento (scuola, comune o altri fornitori) e con l'indicazione del servizio detraibile nella causale, insieme a quello del nome del bambino, sono documenti validi ai fini della richiesta di detrazione.

Se per l'erogazione del servizio è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o l'acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno e i dati dell'alunno o studente» si legge nella circolare.

Spese scolastiche detraibili per studenti con DSA

Dal 2018 sono detraibili al 19% anche le spese sostenute per gli studenti con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA).

Si tratta di detrazioni per: strumenti compensativi e sussidi tecnici, nonché l'uso di strumenti compensativi che favoriscono la comunicazione verbale e l'apprendimento di lingue straniere.

La detrazione è senza tetti di spesa e fino alla conclusione della scuola superiore.

In questo caso, per ottenere la detrazione, oltre alle ricevute, è necessario allegare anche un certificato medico rilasciato da SSN che attesti il collegamento funzionale tra gli strumenti acquistati e il disturbo diagnosticato.

Spese scolastiche universitarie

Chi può detrarre

La detrazione Irpef del 19% è prevista anche per i genitori di studenti universitari e, in particolare, riguarda le spese sostenute per la frequenza di:

- Corsi di laurea presso università statali e non statali;
- Corsi di perfezionamento;
- Corsi di specializzazione universitaria (come master universitari, corsi di dottorato di ricerca, istituti tecnici di ricerca (ITS), nuovi corsi istituiti presso i Conservatori di Musica, coreutici e gli Istituti musicali pareggiati).
- Tutti questi corsi possono essere tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri.

Quali sono le spese scolastiche universitarie

Le tipologie di spesa ammessa per la detrazione, per un massimo di 784 euro per il 2018 sono:

- Tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
- Soprattasse per esami di profitto e laurea;
- La partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà;
- La frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA).

La detrazione non spetta per:

- i contributi pagati all'università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all'estero,
- le spese relative: all'acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari e di vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza della scuola» riporta la circolare.

Terreni in comodato per il terzo figlio

Per i genitori che nel corso del triennio 2019-2021 avranno il terzo figlio, è prevista la concessione gratuita di un terreno statale per un periodo non inferiore a 20 anni. Lo stesso avverrà per le società costituite da giovani imprenditori agricoli che danno ai nuclei familiari una quota societaria almeno pari al 30 per cento. Per questa misura bisogna però attendere l'apposito decreto attuativo.